



Azienda di Servizi alla Persona
"GOLGI-REDAELLI"

Determina n. 120 del 08/05/2024

DIRETTORE GENERALE: Giovanni Mercuri

**OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI
SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PRESSO GLI ISTITUTI
GERIATRICI AMMINISTRATI - PERIODO 01.01.2023/31.12.2024.
ADDENDUM PER ESECUZIONE VISITE ERGOFTALMOLOGICHE PER L'ANNO 2024.
IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PRESUNTO € 6.000,00.**

Responsabile del Procedimento Cristina Callerio

PRATICA TRATTATA DA: Cristina Callerio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA
CRISTINA CALLERIO
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRETTORE GENERALE
GIOVANNI MERCURI
(Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

vista

- la L.R. 1/2003 smi, ove prevede che le ASP possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di carattere privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi;

richiamati

- gli strumenti di programmazione economica e di budget a valere per il periodo di riferimento;

premesso che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l'ASP Golgi-Redaelli sono attivi accordi convenzionali per l'effettuazione di attività di sorveglianza sanitaria e medico competente presso gli Istituti geriatrici amministrati valevoli fino al 31.12.2024;
- su richiesta del Dirigente Delegato per la Sicurezza – Datore di Lavoro delegato, si rende necessario integrare la convenzione di cui sopra includendo, tra le attività oggetto di Convenzione ed eseguite presso la Fondazione IRCCS, circa n. 130 visite ergoftalmologiche per il personale dell'Azienda afferente alle sedi sopra menzionate;
- che la Fondazione citata, rendendosi disponibile in merito, ha trasmesso ipotesi di addendum alla convenzione in essere;
- la Fondazione IRCCS ha altresì definito le condizioni economiche relativamente all'integrazione contrattuale nella misura di € 40,00/visita, precisando, altresì che si impegna, inoltre, a effettuare tutte le prestazioni, cliniche e strumentali, non comprese e non espressamente previste, laddove necessarie e previa accettazione del Datore di lavoro.

I corrispettivi economici relativi a tali prestazioni, e in ogni modo relativi a tutto quanto non espressamente indicato, saranno fatturati a parte sulla scorta del tariffario solvente IRCCS (tariffario SSN + 20%);

richiamato quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone:

1. di dare corso alla stipula degli accordi in questione, secondo lo schema di addendum convenzionale posto in allegato al presente provvedimento ed alle condizioni tutte nello stesso riportate;
2. di autorizzare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento nell'importo indicativo di € 6.000,00 (ricavato in via di massima sulla base delle previsioni assunzionali e di sorveglianza sanitaria per il periodo di riferimento, come indicati dalle strutture aziendali competenti), e fatte salve eventuali integrazioni dovute ad esigenze attualmente non quantificabili;

vista l'attestazione del Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria afferente la regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio;

ritenuto di fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di stipulare, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e con scadenza al 31.12.2024 gli accordi con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l'effettuazione di visite ergoftalmologiche, secondo lo schema posto a fare parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, quantificabile nell'importo complessivo di € 6.000,00 (e fatte salve eventuali integrazioni dovute ad esigenze attualmente non quantificabili) secondo quanto attestato dal Responsabile UOC Gestione Economico Finanziaria come di seguito specificato:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo imponibile	IVA	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40711064	MEDICI SPECIALISTI	2024	€ 4.000,00	esente	€ 4.000,00	2024-123_1	Milano
40715064	MEDICI SPECIALISTI	2024	€ 1.000,00	esente	€ 1.000,00	2024-123_2	Vimodrone
40712064	MEDICI SPECIALISTI	2024	€ 1.000,00	esente	€1.000,00	2024-123_3	Abbiategrasso

3. di dare atto che l'esecuzione degli incombenti derivanti e conseguenti alla stipula viene affidata al Datore di Lavoro, anche per il tramite del Dirigente delegato per la Sicurezza;
4. di dare atto che l'assolvimento dell'imposta di bollo è in capo all'ASP Golgi-Redaelli e che con separato atto si provvederà alla richiesta in tal senso alla competente UOC Economico Finanziaria;
5. di dare altresì atto che, subordinatamente alle necessarie verifiche e sulla base del nulla osta alla liquidazione emesso dal soggetto di cui al punto precedente, la UOC Economico Finanziaria procederà al successivo pagamento degli importi per le prestazioni connesse alla convenzione in questione;
6. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione del presente provvedimento, ai fini del perfezionamento degli accordi di cui trattasi;
7. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alla seguente struttura:

- UOC Affari Generali e Trasparenza.

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*
Dott. Giovanni MERCURI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

In base alle attestazioni rese dal Responsabile del Procedimento, competente all'adozione del provvedimento, e alle verifiche contabili svolte, si attesta la copertura economica della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo imponibile	IVA	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40711064	MEDICI SPECIALISTI	2024	€ 4.000,00	esente	€ 4.000,00	2024-123_1	Milano
40715064	MEDICI SPECIALISTI	2024	€ 1.000,00	esente	€ 1.000,00	2024-123_2	Vimodrone
40712064	MEDICI SPECIALISTI	2024	€ 1.000,00	esente	€1.000,00	2024-123_3	Abbiategrasso

Si restituisce al Responsabile del Procedimento.

Data 07 Maggio 2024

Responsabile della UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Francesca Laura Fancelli
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

AL01

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI MEDICO
COMPETENTE E PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE
DELL'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GOLGI-REDAELLI"**

PREMESSO

- che l'Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI-REDAELLI" (nel prosieguo "Azienda") con sede in Milano, via Bartolomeo d'Alviano n. 78, P. IVA 04737420150, rappresentata dal Direttore Generale dott. ENZO LUCCHINI, e la FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO (nel prosieguo "Fondazione IRCCS"), con sede legale in Milano, via Francesco Sforza, 28, C.F. e P. I.V.A. n 04724150968 nella persona del Direttore Generale, Dott. MATTEO STOCCO, domiciliato per la carica presso detta sede, hanno stipulato in data 21.02.2023 la CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE E PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DELL'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GOLGI-REDAELLI" per il personale afferenti alle sedi di via Bartolomeo D'Alviano in Milano, di Vimodrone e di Abbiategrasso;
- che tale Convenzione, avente scadenza il 31.12.2024, è stata approvata dalla Fondazione IRCCS con Decreto del Direttore Generale n. 464 del 17/02/2023;
- che il presente *Addendum* è diretto a includere, tra le attività oggetto di Convenzione ed eseguite presso la Fondazione IRCCS, ulteriori visite, nello specifico circa n. 130 visite ergoftalmologiche per il personale dell'Azienda afferente alle sedi sopra menzionate;
- che il presente *Addendum* costituisce parte integrante della predetta Convenzione, le cui premesse e definizioni e i cui articoli si intendono integralmente richiamati;

SI CONVIENE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente *Addendum* alla CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE E PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DELL'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GOLGI-REDAELLI"

ART. 2 - Corrispettivo economico

Per le attività oggetto del presente Addendum verrà corrisposto alla Fondazione IRCCS un importo pari a € 40,00, comprensivo di IVA se dovuta, per ciascuna visita ergoftalmologica;

ART. 3 - Prestazioni e compensi aggiuntivi

La Fondazione IRCCS si impegna, inoltre, a effettuare tutte le prestazioni, cliniche e strumentali, non comprese nell'art. 2 laddove necessarie e non espressamente previste previa accettazione del Datore di lavoro.

I corrispettivi economici relativi a tali prestazioni, e in ogni modo relativi a tutto quanto non espressamente indicato, saranno fatturati a parte sulla scorta del tariffario solvente.

Art. 4 - Durata e recesso

Il presente *Addendum* ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2024, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo raccomandata R.R., con almeno un mese di preavviso.

L'eventuale riaffidamento del servizio verrà preceduto da comunicazione scritta, da cui risulti il corrispettivo, i termini e le modalità di rinnovo concordate.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

ART. 5 - Modalità e termini di pagamento

Le visite ergoftalmologiche saranno fatturate a cadenza mensile, con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 6 – Copertura assicurativa

L'Azienda si impegna a garantire, a proprie cure e spese, adeguata copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e manleva la Fondazione IRCCS per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento della stessa. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente, ivi inclusa la Legge n. 24/2017 (Legge Gelli). Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato dalla Fondazione IRCCS è garantita la copertura INAIL per infortuni sul lavoro.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (Art. 28

Regolamento UE 679/2016)

1. Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. Sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

3. La Fondazione IRCCS si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. La Fondazione IRCCS è consapevole che non può modificare autonomamente le finalità o i mezzi del trattamento, in quanto ciò la configurerebbe come Titolare del trattamento come stabilito dall'art. 28 paragrafo 10. del Regolamento UE 2016/679.

4. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.

5. In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, l'Azienda, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, Fondazione IRCCS, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

6. Il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

7. Il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione, di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del caso, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al Titolare di opporsi a tali modifiche.

8. Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle prescrizioni del titolare, così come esplicitate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni.

9. Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a

locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

10. Le parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

11. Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni legittime del titolare.

12. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare. Le previsioni del presente punto si applicano anche nel caso in cui le

problematiche siano originate durante l'esecuzione del contratto e si manifestino dopo la conclusione del contratto.

13. La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.

14. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali

Art. 8 – Piano di prevenzione della corruzione e codice di comportamento

Le parti, con la sottoscrizione del presente *Addendum*, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei codici etici e di comportamento. In particolare, le parti dichiarano di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione e Codice Etico e comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) conformemente a quanto prescritto dalla L. 190/2012.

Le prescrizioni contenute negli atti in parola costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente *Addendum*, assumendo rilevanza anche ai fini di un eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 9 – Oneri e registrazione

Il presente *Addendum*:

- è soggetto a imposta di bollo a carico dell'Azienda, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, a cura e con spese a carico della parte che vi abbia interesse.

Art. 10 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali. Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione IRCCS e l'Azienda.

ART. 11 – Foro Competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, per eventuali controversie sorte in relazione al presente *Addendum* è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Il presente *Addendum* viene redatto in un unico originale elettronico e sottoscritto digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI-REDAELLI

Il Direttore Generale *ad interim*

Dott. Giovanni Mercuri

ALLEGATO 1: Prescrizioni a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento UE 679/2016) nell'ambito di convenzioni attive

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) in caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale provvedere a richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento a meno che non debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale. In tal caso il Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale l'obbligo giuridico prima del trattamento salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che i sub responsabili nominati e tutti gli altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza per le ragioni connesse al servizio;
- c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento.

Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:

- garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;
- garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la

